# DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

## N. 90/2004,

## dell'8 giugno 2004,

## che modifica il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, e il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 30 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 163/2003 del 7 novembre 2003 [1].

(2) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 65/2004 del 26 aprile 2004 [2].

(3) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti all'accordo includendovi il regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica i regolamenti (CE) n. 2236/95, (CE) n. 1655/2000, (CE) n. 1382/2003 e (CE) n. 2152/2003 allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea [3].

(4) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti all'accordo includendovi la decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica le decisioni n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 1445/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 1411/2001/CE, n. 50/2002/CE, n. 466/2002/CE, n. 1145/2002/CE, n. 1513/2002/CE, n. 1786/2002/CE, n. 291/2003/CE e n. 20/2004/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea [4].

(5) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti all'accordo includendovi la decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio e le decisioni n. 276/1999/CE, 1719/1999/CE, 2850/2000/CE, 507/2001/CE, 2235/2002/CE, 2367/2002/CE, 253/2003/CE, 1230/2003/CE e 2256/2003/CE, allo scopo di adattare gli importi di riferimento per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea [5].

(6) Occorre pertanto modificare il protocollo 30 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1º maggio 2004.

(7) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1º maggio 2004,

---

[1] GU L 41 del 12.2.2004, pag. 64.
[2] GU L 277 del 26.8.2004, pag. 182.
[3] GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17.
[4] GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7.
[5] GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12.

DECIDE:

*Articolo 1*

All'articolo 3, paragrafo 7, lettera c), (regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) del protocollo 31 dell'accordo, è aggiunto il testo seguente:

«, come modificato da:

— **32004 R 0788**: regolamento (CE) n. 788/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 17).».

*Articolo 2*

Il protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

1) All'articolo 17, paragrafo 4, terzo trattino (decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e all'articolo 4, paragrafo 2c, terzo trattino (decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

«— **32004 D 0786**: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).»

2) All'articolo 1, paragrafo 5, quarto trattino (decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all'articolo 3, paragrafo 7, lettera b) (decisione n. 1411/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all'articolo 4, paragrafo 2c, quarto trattino (decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all'articolo 4, paragrafo 2g (decisione n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all'articolo 5, paragrafo 8, sesto trattino (decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino (decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all'articolo 9, paragrafo 4, quarto trattino (decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all'articolo 13, paragrafo 4, quarto trattino (decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all'articolo 15, paragrafo 8, secondo trattino (decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e all'articolo 16, paragrafo 1, secondo trattino (decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

«, come modificata da:

— **32004 D 0786**: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).».

*Articolo 3*

1) Il protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

a) All'articolo 2, paragrafo 5, settimo trattino (decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), e all'articolo 17, paragrafo 4, secondo trattino (decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

«— **32004 D 0787**: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).»

b) All'articolo 2, paragrafo 5, nono trattino (decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), all'articolo 3, paragrafo 7, lettera a) (decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e all'articolo 14, paragrafo 5, lettera g (decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il testo seguente:

«, come modificata da:

— **32004 D 0787**: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).»

2) Il protocollo 30 dell'accordo è modificato come segue:

Al paragrafo 7, secondo trattino (decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II (Programma statistico 2003-2007), è aggiunto il testo seguente:

«, come modificata da:

— **32004 D 0787**: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).».

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE, ai sensi del regolamento 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º maggio 2004.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2004.

*Per il Comitato misto SEE*
*Il presidente*
S. GILLESPIE

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.